



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

Sezione seconda civile - Area fallimenti

In persona dei sigg.ri magistrati

dssa R. Calvanese

Presidente rel.

dssa M. Casaregola

Giudice

dssa F. Aratari

Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso con cui la ANTONELLI INDUSTRIE DOLCIARIE SpA con sede legale in Labico via Agro Latino 1 ha proposto domanda ex art 161 co 6 l Fall riservandosi di presentare nel termine assegnando di 120 giorni la proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui al secondo e terzo comma della norma citata

Viste le istanze di fallimento presentate a carico della proponente, di cui si dispone la riunione al presente procedimento

RILEVATO

Che la domanda è stata presentata da società avente sede nel Comune di Labico; che in allegato al ricorso sono stati depositati i bilanci relativi agli esercizi 2013 2014 e 2015 e il progetto di bilancio 2016 con verbale assembleare di rinvio dell'approvazione al 30/6/2017, la visura aggiornata della CCIAA ; il verbale consiglio di amministrazione per notaio Floridi in data 5/5/2017; il verbale dell'assemblea dei soci in data 4/5/2017, il prospetto della situazione patrimoniale economica e finanziaria al 31/3/2017 e l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti sottoscritti dal legale rappresentante della società

CONSIDERATO



che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo, nonché la competenza territoriale dell'Ufficio adito;

che la domanda risulta deliberata dal Consiglio di amministrazione della società ai sensi degli artt 161 e 152 L Fall;

che la ricorrente non risulta avere presentato precedente domanda di concordato;

che nei confronti della ricorrente risultano pendenti istante di fallimento

RITENUTO

che può accogliersi la richiesta di concessione del termine, fissato al 18 ottobre 2017 in considerazione della sospensione feriale applicabile alla domanda di concordato;

che ai sensi dell'art. 161 co. VIII si rende necessario disporre gli specifici obblighi informativi periodici di cui alla disposizione citata, per brevità indicati direttamente in dispositivo, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale appresso nominato

P Q M

Visto l'art. 161, commi VI e VIII, l.fall.;

1 . concede alla società ricorrente termine fino al 18 ottobre 2017 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo corredato dal piano e dalla documentazione richiesta completa prevista dall'art. 161 co 2 e ci 3;

2. nomina Commissario Giudiziale il dott Marco Costantini che dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto versi a titolo di deposito cauzionale la somma di euro 12.000,00 per le spese della procedura;

depositi in cancelleria, con periodicità mensile e sino alla scadenza del termine fissato, una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), nonché una relazione, da



trasmettere in copia anche al commissario giudiziale, sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 50.000,00;

il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale, solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per alcun motivo;

che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;

che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;

che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice relatore. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;



5. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Velletri, 5/7/2017

Il Presidente est.

Dssa Raffaella Calvanese

